REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera c);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1884/83 [4], ha stabilito nell'allegato il periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre 1983 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento; che, per contro, è possibile che vengano decise misure d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1984; che è d'uopo fissare sin da ora i prezzi d'acquisto applicabili durante tale periodo e che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2755/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

   « Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1984 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;

2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.
[3] GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 33.
[4] GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 25.

ALLEGATO

PREZZI DEGLI ACQUISTI D'INTERVENTO

FRANCIA : AGNELLI

(in ECU/100 kg — tasso verde)

Qualità (1)	U 3 (couvert)	R 3 (couvert)	O 3 (couvert)	U 4 (gras)	R 4 (gras)
Settimana avente inizio il :					
16 luglio 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
23 luglio 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
30 luglio 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
6 agosto 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
13 agosto 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
20 agosto 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
27 agosto 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
3 settembre 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
10 settembre 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
17 settembre 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
24 settembre 1984	361,803	348,996	329,785	310,575	304,171
1° ottobre 1984	362,018	349,203	329,981	310,759	304,352
8 ottobre 1984	362,402	349,574	330,331	311,089	304,675
15 ottobre 1984	364,030	351,144	331,815	312,486	306,043
22 ottobre 1984	365,951	352,997	333,566	314,135	307,658
29 ottobre 1984	368,832	355,776	336,192	316,608	310,080
5 novembre 1984	372,199	359,024	339,261	319,499	312,911
12 novembre 1984	376,516	363,188	343,196	323,204	316,540
19 novembre 1984	381,319	367,821	347,574	327,327	320,578
26 novembre 1984	386,121	372,453	351,951	331,449	324,615
3 dicembre 1984	390,924	377,086	356,329	335,572	328,653
10 dicembre 1984	398,608	384,498	363,333	342,168	335,113

(1) Ai sensi dell'allegato III, punto F, del regolamento (CEE) n. 2657/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 314/84.